
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segretario del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Appello limitato nei giudizi secondo equità.

La sentenza del Giudice di Pace emessa secondo equità è appellabile solo nei casi di:

- violazione di norme del procedimento;*
- violazione di norme costituzionali o comunitarie;*
- principi regolatori della materia.*

Nel giudizio secondo equità il giudice può decidere la controversia individuando una regola di giudizio applicabile al caso concreto, prescindendo dalla singola norma giuridica, ma alla stregua dei principi ricavabili dalla disciplina positiva.

Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, sentenza del 27.7.2013

N.d.R.: massima e note sono state inserite dalla redazione.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, in persona della dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

██████████

posta in decisione all'udienza del e vertente tra: ██████████

elettivamente domiciliato in, presso lo studio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

appellante

e

elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

appellato

OGGETTO: appello in materia di insidia stradale

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del , parte appellante concludeva coma da verbale in atti per l' accoglimento della domanda di risarcimento del danno per omessa custodia della strada pubblica, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio. Parte appellata concludeva per l'inammissibilità dell'appello ex artt. [113](#), comma 2, e 339,

comma 3, c.p.c. e, nel merito, per il rigetto del medesimo in quanto infondato, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. [96](#) c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta la violazione dei principi regolatori in tema di responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall'utente, avendo il giudice di prime cure inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c., come affermato dalla più recente giurisprudenza nel caso di insidia stradale, ed avendo escluso, conseguentemente, la responsabilità dell'ente convenuto trattandosi nel caso in esame di una buca visibile.

L'appello deve essere respinto, poiché inammissibile.

La decisione del giudice di prime cure deve ritenersi una decisione secondo equità.

Ed invero, ai sensi dell'art. [113](#), 2° comma, c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda millecento euro.

Nella fattispecie è pacifico che l'attore chiedeva in citazione il risarcimento della somma di euro 717,00 per i danni riportati al veicolo di sua proprietà.

Come noto, con decreto legislativo n. 40 del 2.2.2006 è stata riformata la disciplina **dell'appello avverso alle sentenze del Giudice di Pace emesse secondo equità depositate dal 2.3.2006 in poi, possibile in base all'art. 339, terzo comma, c.p.c., come novellato, solo nei casi di violazione di norme del procedimento, di violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia.**

Nel giudizio secondo equità il giudice può decidere la controversia individuando una regola di giudizio applicabile al caso concreto, prescindendo dalla singola norma giuridica, ma alla stregua dei principi ricavabili dalla disciplina positiva (così Corte Cost. n. 206 del 2004 sulla rapporto tra decisione secondo equità e principio di legalità).

Ne deriva che, nel caso di specie, potrebbe sussistere una violazione dei principi regolatori della materia se non venissero rispettate le regole fondamentali in tema di responsabilità aquiliana a prescindere dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 2043 c.c. che disciplina una forma di responsabilità generica piuttosto che dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 3649 del 2013¹ sull'irrilevanza della violazione di una singola disposizione di legge nel caso di giudizio secondo equità).

Nel caso di specie parte appellante ritenendo, sua sponte, che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c., sostiene che il riparto dell'onere della prova indicato nella seconda disposizione attenga ad un principio informatore della materia: ma tale assunto non può essere condiviso, dato che **nel giudizio secondo equità non rileva l'applicazione della singola disposizione normativa quanto il rispetto dei principi generali in tema di responsabilità aquiliana che non appaiono violati nel caso in esame.**

La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta poiché non è emerso che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012, emanato in virtù del d.l. n. 1 del 24.1.2012 convertito in legge n. 27 del 24.3.2012, in quanto applicabile ex art. 41 dello stesso decreto, a tutte liquidazioni successive al 23.8.2012

¹ Si legge nella citata pronuncia che *poiché il rispetto dei principi informatori della materia costituisce il limite del giudizio di equità, e non una regola da applicare, ne discende che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere diretto non a denunciare la violazione di una regola ma il superamento del limite, con la conseguenza, per un verso, che il ricorrente non può limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche ma deve indicare con chiarezza il principio informatore che assume violato e, per altro verso, che il sindacato della Corte di cassazione può investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità.*

e per le quali a tale data non sia ancora completamente espletata l'attività difensiva (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 17406/12² del 25.9/12.10.2012).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento in favore del Comune delle spese di lite che si liquidano in euro per compensi, oltre Iva e Cpa, se e come per legge.

Ruvo di Puglia, 27 luglio 2013.

Il giudice

dott.ssa Sandra Moselli

² La massima – estratta da *Foro It.*, 2012, 11, 1, 2953 - così recita: *l'art. 41, D.M. 20 luglio 2012 n. 140 deve essere interpretato nel senso che i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e si riferisce al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali.*